

In seguito alla "Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 130/2020, artt. 108-110. "Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Acquasanta Terme (AP)". Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche. Parere di competenza." si procede alla correzione e all'implementazione dei documenti richiesti:

Prescrizioni della Soprintendenza:

1) - per una lettura esaustiva degli elaborati dei PSR, si richiede:

✓ nella relazione tecnica del Capoluogo a pag. 20 e 22 di verificare la completezza degli elaborati grafici "Edifici stato attuale - individuazione aggregati edlizi";

✓ nella relazione tecnica di Falciano a pag. 30 si richiede di verificare la completezza degli elaborati grafici relativi alla classificazione del grado di tutela;

Risposta:

Prescrizioni che non interessano il suddetto PSR

2) - per quanto concerne le previsioni proposte per i PSR Capoluogo, Falciano, Tallacano e Vallecchia, si dovrà privilegiare:

✓ per la riqualificazione e per il rifacimento delle pavimentazioni ricadenti nelle aree dei centri e nuclei storici l'utilizzo principalmente della pietra locale messa in opera con materiali e tecniche tradizionali; sarà inoltre da salvaguardare il carattere dei percorsi evitando rettifiche, standardizzazioni e, più in generale, semplificazioni eccessive che non attengano al carattere dei centri e nuclei storici, limitando allo stretto necessario le sistemazioni delle strade con asfalto, curando il dettaglio dell'attacco strada/muri del fabbricato, con fasce in pietra o acciottolate e canaline di raccolta delle acque. L'eventuale ricorso all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) andrà sottoposto a valutazione paesaggistica; per quanto concerne il progetto delle nuove pavimentazioni bituminose colorate si rammenta che la scelta della tonalità dovrà sempre essere preventivamente concordata con la SABAP territoriale competente;

✓ in merito agli interventi sugli edifici strategici e di valenza storico-culturale, al fine di garantire un livello di qualità architettonica e paesaggistica adeguato al contesto ambientale paesaggistico di riferimento, le opere previste dovranno essere compatibili con la salvaguardia del valore storico tradizionale di tali immobili e con la conservazione delle caratteristiche architettoniche storiche e/o tradizionali (tipologia edilizia, tecniche e materiali costruttivi, strutture verticali e orizzontali, componenti ed elementi stilistici, elementi distributivi, finiture e apparati decorativi), prediligendo, fra tutti, gli interventi di restauro, recupero e riparazione ed evitando o limitando al massimo quelli di demolizione, sostituzione, rifacimento a quelli strettamente necessari alla sicurezza dell'abitato, anche per quanto concerne l'uso e le funzioni da attribuire dovranno essere in compatibilità con i caratteri storici dell'edificio. Tutti gli interventi su edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sono da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e 24 del sopracitato Codice;

✓ nei casi di interventi di demolizione con eventuale effettiva impossibilità tecnica di recupero delle strutture esistenti, la ristrutturazione edilizia dovrà per quanto possibile garantire la salvaguardia ed il mantenimento di tutti quegli elementi distintivi di distribuzione interna (impianto planimetrico, androni, ingressi, scale, corridoi, etc), oltre che di quelli esterni, caratteristici delle unità abitative del centro storico. In particolare per gli edifici di grado di interesse T1, T2 e T3, si preferisca come prima soluzione e quando necessario un intervento di smontaggio controllato, in luogo alla mera demolizione, da eseguirsi

in maniera più puntuale possibile e solo laddove non risultino soluzioni alternative di carattere conservativo, al fine di recuperare il materiale originario e consentirne il completo riutilizzo in linea con le disposizioni di questo Ministero e in particolare, la Circolare Mibact prot. 11087 del 12/08/2016, sulla rimozione e recupero delle macerie di tipo b (macerie di edilizia storica) e le “Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti” diramate dalla Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio (circ. prot. 19611 del 05/07/2017).

Risposta:

Prescrizioni recepite ed integrate all'interno del PSR, esplicitate nei capitoli 3.4 e 4.4

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

III. VALUTAZIONI FINALI

Ad esito della “Verifica di coerenza”, par. II della presente relazione istruttoria, che qui si intende richiamata integralmente, si rimettono all’attenzione del Dirigente, per l’espressione del parere di competenza, le seguenti valutazioni conclusive:

1) *La frazione “Vallecchia” è in qualche caso erroneamente riportata come ambito oggetto del PSR in luogo di “Vallecchia di Monte Acuto” (nella Relazione del PSR-Capoluogo, p. 6, e altrove) (cfr. p. 4).*

Risposta:

la nota fa riferimento al PSR-Capoluogo, pertanto non si ritengono necessarie modifiche al suddetto PSR

2) *L’inquadramento urbanistico del PSR va integrato con i riferimenti ai piani di ricostruzione del centro storico citati alla Parte III del PSR-Capoluogo, se presenti. Integrare altresì il PSR con i riferimenti al vigente Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del Tronto (cfr. p. 5).*

Risposta:

Inserita nella relazione la carta di vincolo idrogeologico dei bacini idrogeografici del comune di Acquasanta. Riferimento capitolo “1.7 Analisi dei vincoli” del presente PSR

3) *Il quadro della ricostruzione pubblica non presenta una adeguata distinzione tra gli interventi di ricostruzione post sisma dalle opere “nuove” e non indica lo stato di attuazione degli interventi già finanziati da altri strumenti di programmazione, ivi compreso il PNC, incluse eventuali opere di mitigazione dei rischi idrogeomorfologici, in particolare laddove il PSR evidenzia ostacoli alla ricostruzione (vedi ad esempio: la zona rossa di Vallecchia M., la viabilità a sud dell’abitato di Falciano interessata da una frana) (cfr. p. 6).*

Risposta:

All’interno del presente PSR non sono previste opere “nuove” e progetti finanziati dal PNC. Gli interventi ricadono all’interno della ricostruzione post sisma

4) *Chiarire, come per gli altri ambiti del PSR in esame, se l’indicazione degli aggregati negli elaborati di Vallecchia M. rappresenti l’individuazione di aggregati obbligatori, già individuati o da individuare (ai sensi dell’art. 11, co. 8, del DL 189/2016), o un atto di indirizzo volto ad incentivare il coordinamento degli interventi. L’identificazione di aggregati e UMI deve comunque seguire la vigente disciplina sulla ricostruzione che il PSR non può derogare (cfr. p. 8).*

Risposta:

Negli elaborati di progetto sono stati proposti ed indicati gli aggregati (AS e relative UMI) e gli edifici singoli (USO) da individuare, per il coordinamento degli interventi. Riferimento: cap. “ 3.1 Identificazione delle unità di intervento – definizioni”

5) *Le previsioni del PSR sulla qualità degli interventi, con particolare riferimento ai passaggi indicati nel paragrafo Disposizioni regolamentari per la qualità architettonica della relazione istruttoria, presentano elementi di incoerenza con le disposizioni del decreto sisma e la normativa commissariale in ordine alla ricostruzione conforme (cfr. p. 9).*

Risposta:

Apportate correzioni alla relazione, nello specifico al capitolo “3.3 Classificazione dello stato di conservazione del patrimonio edilizio”

6) *Gli elaborati a pp. 20 e 22 del Capoluogo e a p. 30 di Falciano, risultano incompleti rispetto ai contenuti in legenda (cfr. p. 9).*

Risposta:

la nota fa riferimento ai PSR Capoluogo e Falciano, pertanto non si ritengono necessarie modifiche al suddetto PSR

7) *Prima di sottoporre il PSR all’attenzione del Vice Commissario – Presidente della Regione per l’approvazione definitiva, gli elaborati andranno aggiornati alle integrazioni prodotte ai fini dello svolgimento della Conferenza Permanente e ai pareri espressi da quest’ultima.*

Inoltre:

a) *Eventuali interventi proposti nel PSR che non si caratterizzano come interventi di ricostruzione (senza nesso sisma-danno) esprimono un fabbisogno aggiuntivo del territorio che non trova attualmente copertura economica ai sensi delle vigenti ordinanze e che nel PSR assume carattere di indirizzo strategico per la futura azione degli enti (cfr. pp. 6, 8).*

b) *Alla luce di quanto disposto dagli artt. 21 e 32 del Testo Unico della ricostruzione privata, il Comune può procedere alla demolizione di volumetrie preesistenti senza necessità di ricorrere ad esproprio (cfr. p. 8).*

c) *Il PSR non può derogare o porsi in contrasto con il quadro normativo vigente della ricostruzione - inclusa l’ammissibilità e i limiti del contributo per la ricostruzione privata. Pertanto l’approvazione del PSR fa salva ogni necessaria verifica ai sensi della legislazione vigente in materia, sia ordinaria che speciale (cfr. pp. 8, 9).*

d) *L’individuazione cartografica degli edifici non costituisce titolo di legittimità degli immobili (cfr. p. 9).*

Risposta:

le precisazioni di cui sopra trovano risposta nei punti già trattati in merito alle valutazioni conclusive